



Prot. n° 1207342
del 03/07/2012

COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 093 del 21 giugno 2012

OGGETTO : Modifica Regolamento Uffici e Servizi- Deroga limite spesa -assunzione a tempo determinato- Art. 14 bis

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno ventuno del mese di **giugno**, alle ore 12,00, convocata con le prescritte modalità e nella sala delle adunanze presso la delegazione Marina, si è riunita la Commissione Straordinaria. All'appello nominale risulta:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres</i>	<i>Ass n.</i>
1. Dr. Castaldo Giuseppe	Componente	SI	
2. Dr.ssa Surace Atonia	Componente	SI	
3. Dr.ssa Tortorella Maria Laura	Componente	SI	
TOTALE PRESENTI/ASSENTI:		3	0

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Donatella Palmisani:

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29/10/2010 con cui veniva disposto lo scioglimento del consiglio comunale conferendo i poteri spettanti normalmente al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale a una commissione straordinaria;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 06.02.2012, pubblicato sulla G.U. n. 46 del 24.02.2012 con cui è stata disposta la proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Condofuri per il periodo di sei mesi

Premesso che:

l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, convenzioni o collaborazioni coordinate e continuative nei limiti del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009; il medesimo articolo dispone inoltre che per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro

accessorio di cui all'art 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/2003 e s.m.i. non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

Considerato che:

il predetto vincolo del 50% della spesa 2009 è stato previsto con il citato articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 per le sole amministrazioni centrali e successivamente esteso, con la novella recata dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), agli enti locali;

la norma limitativa appena citata è immediatamente vincolante per le amministrazioni centrali mentre, per espressa enunciazione della norma stessa, le disposizioni in essa contenute "costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale", per cui l'applicazione di dette disposizioni agli enti locali deve essere preceduta dal recepimento di esse tramite lo strumento regolamentare;

Rilevato che la limitazione di spesa introdotta dalla nuova norma si applica, per le amministrazioni centrali, cumulativamente ai contratti a termine, alle convenzioni ed alle collaborazioni coordinate e continuative, mentre deve applicarsi separatamente a ciascuna delle restanti categorie enunciate (e cioè contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione riunita, n.11 del 2012 che espressamente prevede che :

a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale.

Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

b) L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l'espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei.

c) Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.

d) Resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate."

Ritenuto in conseguenza di quanto sopra, di dover adeguare le norme regolamentari vigenti alla normativa sopravvenuta recependo integralmente i limiti imposti dal legislatore alla materia in esame con riferimento alle varie tipologie di lavoro temporaneo previste dal regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto che il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63- del 29 aprile 1998, e ss.mm.ii. disciplina al Capo III, rubricato "Incarichi di alta specializzazione ed alto contenuto di professionalità", le diverse tipologie contrattuali che possono essere utilizzate ai fini del reperimento di professionalità non presenti nella dotazione organica per il miglioramento della funzionalità della struttura organizzativa e per la copertura dei posti apicali;

Considerato che la riduzione deve essere effettuata cumulativamente sulle categorie di lavoro temporaneo previste nel regolamento comunale;

Ritenuto, peraltro , di dover prevedere, quale unica deroga al principio di contenimento dalla spesa, la possibilità di superare il vincolo, qualora la sua osservanza comporti l'impossibilità di erogare un servizio obbligatorio;

Ritenuto, relativamente all'anno 2012, di dover individuare quali servizi obbligatori, per cui prevedere la possibilità di deroga alle condizioni sopra evidenziate quelli compresi nelle funzioni fondamentali di cui al dall'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, mentre a decorrere dall'anno 2013 troverà applicazione la disposizione di cui alla legge n.44 del 2012;

Vista in tal senso la sentenza della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo N. 11/CONTR/12, la quale testualmente afferma: "Negli enti che hanno una struttura organizzativa minima potrebbero determinarsi situazioni per le quali anche la mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali. E' necessario comunque che siano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare la sopravvenuta esigenza, prima di esercitare la facoltà di adattamento della disciplina"

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisito parere di legittimità reso dal responsabile ai sensi dell'art.49 del tuel

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

Di modificare il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n.63 del 29 aprile 1998 e successive modifiche ed.. come segue:

Dopo l'art 14, al capo III, rubricato "Incarichi di alta specializzazione ed alto contenuto di professionalità", è inserito il seguente art 14 bis, rubricato: "Deroga limite di spesa- Assunzione a tempo determinato"

"1. la spesa relativa ai rapporti di lavoro stipulati ai sensi del presente Capo e più genericamente relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato non può essere complessivamente superiore per ciascun anno a quella impegnata nell'anno 2009.

2. Limitatamente all'anno 2012, il limite del 50% della spesa impegnata nell'esercizio 2009 per il complesso delle tipologie di lavoro temporaneo, previste dal presente regolamento può essere superato, in via eccezionale, qualora il ricorso a qualsiasi forma di lavoro temporaneo risulti indispensabile ad assicurare i servizi obbligatori per l'ente, nell'ambito delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009; a decorrere dall'anno 2013 la deroga è ammessa limitatamente alle ipotesi previste dalla legge n.44 del 2012;

3. L'atto che dispone la spesa eccedente il predetto limite deve essere accuratamente motivato in relazione all'impossibilità del ricorso ad altre soluzioni organizzative".

4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di area per opportuna conoscenza;

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del tuel.-

La Commissione Straordinaria
(Castaldo - Surace - Tortorella)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Donatella Palmisani

Donatella Palmisani

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
Dr. Francesco Minniti

Donatella Palmisani



PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità Contabile
Dr. Giuseppe Crocitti

Giuseppe Crocitti

Prot. N. 207362 li _____
Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del dlgs
n.267/2000.

L'addetto alla pubblicazione
AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE
(Dr. Francesco Minniti)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 27/07/2002 AL 18/07/2002

Reg. 2465



L'addetto alla pubblicazione
AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE
(Dr. Francesco Minniti)

ORIGINALE

Il Segretario Comunale

Condoguri, li _____